



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 21 marzo 2000
Rif. P/CR.c/1128

CIRCOLARE N° 129

OGGETTO: Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi

A seguito delle osservazioni formulate dalla "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo Consiglio Nazionale ha rielaborato il testo del "Regolamento disciplinante il diritto di accesso ai documenti amministrativi", che si trasmette agli Ordini in indirizzo per la relativa approvazione ed adozione, vigendo l'obbligo di dotarsi del documento in oggetto.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI riunito il 28 febbraio 2000;

- **vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **visto** il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, contenente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **considerata** la necessità di prevedere le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **accolto** il parere della "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi" della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 1999;

con delibera n° 18/2000

approva il seguente regolamento in attuazione dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 nonché gli allegati distinti con le lettere A, B, C, D.

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'art.22 della L. 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Sono fatti salvi i diritti di libero accesso dei Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Geologi in carica, compatibilmente con quanto dispone la L. 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di c.d. "Privacy".
2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi con riferimento agli atti del procedimento anche durante il corso dello stesso.
3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione sul Bollettino del Consiglio Nazionale Geologi o con il deposito ovvero con altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

Art. 2
(Documento amministrativo)

1. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzate ai fini dell'attività amministrativa e detenuti dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Art. 3
(Misure organizzative)

1. Si intendono integralmente richiamate le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 352/92 in materia di accesso formale, informale, nonché di contenuto minimo dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso ricorso con le modalità e nei termini di cui all'art. 25 della legge n. 241/90.

Art. 4
(Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi)

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, agli enti, alle amministrazioni, alle associazioni ed ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 5
(Categoria di atti sottratti al diritto di accesso)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge n. 241/90 e dell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 27.6.1992, n. 352, sono altresì esclusi dall'accesso tutti gli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe comportare la violazione del segreto istruttorio, fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale cui pertengono

Sono altresì esclusi dall'accesso:

- a. documenti relativi alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b. per i documenti relativi alle procedure concorsuali l'esercizio del diritto di accesso non è precluso; tuttavia esso potrà essere differito, previa congrua motivazione, al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione dei suddetti atti.

NORME FINALI

Art. 6
(Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi)

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 7

(Integrazione e modificazione del presente regolamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Nazionale dei Geologi verifica le risultanze dell'attuazione del presente regolamento ed apporta le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 8

(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul "Bollettino di informazione dei Geologi"
2. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, il presente regolamento viene inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art.27 della legge 7 agosto 1990, n.241, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO A

Al Consiglio Nazionale dei Geologi

Via Vittoria Colonna 40

00193 R O M A

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92).

Il sottoscritto _____ nato _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di ⁽¹⁾ _____
munito di documento di identificazione (tipo) _____
n. _____
rilasciato da _____ il _____

CHIEDE

- di prendere in esame ☐
- di prendere in esame, con rilascio di copia ☐
- di prendere in esame, con rilascio di copia autentica ☐
- i sottoindicati documenti amministrativi:

per i seguenti motivi ⁽²⁾ _____

Allega l'unita documentazione, debitamente autenticata, atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data, _____

FIRMA

¹ Specificare i poteri rappresentativi

² Specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta

ALLEGATO B

Al richiedente

OGGETTO: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data _____, Le comunico con la presente che la richiesta è stata **ACCOLTA**.

Per esercitare il diritto di accesso Ella potrà rivolgersi presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geologi, Via Vittoria Colonna 40 - Roma nei giorni _____, nelle ore _____, a far tempo da _____.

Ella potrà prendere appunti o trascrivere tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarne in qualsiasi modo la natura o il contenuto, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi si trovano.

Non è consentito diffondere o utilizzare le informazioni ottenute a fini commerciali.

Distinti saluti.

Roma, _____

IL PRESIDENTE

ALLEGATO C

Al richiedente

Oggetto: NON accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data _____, Le comunico con la presente che questo Consiglio Nazionale NON ACCOGLIE la richiesta stessa per i seguenti motivi:

Contro la presente decisione Ella può presentare reclamo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

Roma, _____

IL PRESIDENTE

ALLEGATO D

Al richiedente

OGGETTO: Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data _____, Le comunico con la presente che viene differito da questo Consiglio Nazionale l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla richiesta stessa per i seguenti motivi:

Il differimento del diritto di accesso si estende fino al _____.

Contro la presente decisione Ella può presentare reclamo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

Roma, _____

IL PRESIDENTE
